

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Comunicazione a mezzo PEC; email;
n. pagg.: 3 compresa la presente

centocifra.gabinetto@giustiziacert.it
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
segreteria@cgse.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it
affarigenerali@pec.cnf.it
prot.ca.napoli@giustiziacert.it
prot.tribunale.avellino@giustiziacert.it
prot.procura.avellino@giustiziacert.it
uffserv.avellino@giustiziacert.it
ord.avellino@cert.legalmail.it
gdp.avellino@giustiziacert.it
gdp.lacedonia@giustizia.it
prot.gdp.santangelodeilombardi@giustiziacert.it
giudicedipacemontoro@asmepec.it
gdp.cervinara@giustizia.it
prot.gdp.lauro@giustiziacert.it
segreteria@camerepenali.it

Al Presidente della Corte di Appello di Napoli

Ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari del Tribunale di Avellino

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Avellino

Coordinatore Ufficio GIP Tribunale di Avellino

Ufficio Magistrati di Sorveglianza di Avellino

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Avellino

Dirigenti del Giudice di Pace del Circondario

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 9,10,11,12 e 13 gennaio 2023

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

La Camera Penale Irpina in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dal Consiglio Direttivo in data 20 dicembre 2022 (che si allega in copia)

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo locale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure-* è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 5 giorni e si terrà dal 9 al 13 gennaio 2022.;
- b) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera del Consiglio Direttivo;
- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari.
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;

Piazza D'Armi 83100 – Avellino

Presidenza : Tel. 0825.782869 – fax 0825.782869 e-mail avv.quirinoiorio@libero.it

www.camerapenaleirpina.it

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Avellino, 23 dicembre 2022

Il segretario della Camera Penale Irpina

Avv. Patrizio Dello Russo

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale Irpina, riunitosi in data odierna,

premessso

- che si fanno sempre più frequenti le segnalazioni degli Avvocati relative all'ormai invalsa consuetudine da parte di alcuni Collegi Giudicanti, Giudici Monocratici e G.U.P. del Tribunale Penale di Avellino, di optare, all'esito della camera di consiglio, per la **motivazione contestuale** delle sentenze e ciò anche al termine di processi particolarmente complessi per l'ampiezza e l'articolazione della ricostruzione del fatto o per il considerevole numero di capi o punti della decisione o di imputati;
- che tale opzione, per quanto coerente con il principio di immediatezza e contemplata dall'art. 544 del codice di rito - che pone quale regola generale la contestualità del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata - appare, tuttavia, in concreto praticabile solo per le decisioni più semplici, risultando, viceversa, poco plausibile e, a rigor di logica, difficilmente spiegabile con riferimento a quei processi aventi ad oggetto reati gravi e/o situazione processuali complesse, che si concludono con sentenze altrettanto articolate e nient'affatto concise, spesso dissonanti con gli stessi tempi ristretti della camera di consiglio;
- che, d'altra parte, tale "fenomeno" si accompagna talora alla prassi ben più generalizzata e non formalmente corretta ex art. 525 c.p.p. di trattare più processi prima di ritirarsi in camera di consiglio al termine dell'intera udienza per tutte le deliberazioni, cosicché accade che le sentenze redatte con motivazione contestuale vengano di fatto pubblicate nell'assenza fisica del difensore di fiducia e con modalità non sempre rispettose dei principi fissati dall'art. 545 c.p.p.;
- che, così, e non secondariamente, la lettura "differita" del dispositivo e della motivazione contestuale a fine udienza

Piazza D'Armi 83100 – Avellino

Presidenza : Tel. 0825.782869 – fax 0825.782869 e-mail avv.quirinoiorio@libero.it

www.camerapenaleirpina.it

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

impedisce di fatto qualsivoglia verifica sui tempi effettivamente impiegati per la stesura della motivazione, e, quindi, della compatibilità degli stessi con sentenze dalle motivazioni particolarmente corpose ed elaborate;

- che quando ciò si verifica alla presenza delle parti che compaiono personalmente in udienza, ne risulta seriamente compromessa anche l'immagine dell'Avvocato che viene percepito da parte dell'utenza non professionale come non in grado di essere latore delle istanze defensionali, o di averne presentate tanto irrilevanti da non meritare la dovuta ponderazione del Giudice;

rilevato ancora

- che i termini di impugnazione delle sentenze con motivazione contestuale sono oltremodo brevi (gg. 15), di talché, al fine di utilizzarli per intero, a tutela del diritto di difesa e di impugnazione, il Difensore dovrebbe essere messo nelle condizioni di poter ottenere immediatamente copia della sentenza con motivazione contestuale - cosa di per sé impossibile proprio perché incompatibile con gli orari di ufficio delle Cancellerie, che risultano sovente già chiuse all'atto della lettura della sentenza - ed anche gli eventuali verbali stenotipici dell'attività di udienza, già di regola disponibili solo dopo diversi giorni dalla celebrazione del processo;
- che tale situazione di difficoltà diventa ancora più ingravescente per le sentenze assunte a ridosso dei fine settimana o dei periodi festivi, perché accade che occorre attendere diversi giorni prima di poter entrare in possesso degli atti necessari a preparare l'impugnazione, "consumando" il già breve tempo concesso dalla norma;

considerato

- che, pertanto, al di là dell'astratta legittimità formale delle sentenze con motivazione contestuale che non si vuol mettere

Piazza D'Armi 83100 - Avellino

Presidenza : Tel. 0825.782869 - fax 0825.782869 e-mail avv.quirinoiorio@libero.it

www.camerapenaleirpina.it

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

in discussione, la diffusione del fenomeno ben oltre la fisiologica previsione legislativa merita la più ampia attenzione e la più ferma risposta, in ragione dei dubbi che lo stesso ingenera e degli effetti che riverbera in primo luogo sull'organizzazione dell'attività professionale degli Avvocati, le cui ragioni vengono sempre più spesso frustrate in nome di un efficientismo tanto irragionevole quanto incoerente con le esigenze di giustizia del cittadino;

- che scopo statutario della Camera Penale è quello di denunciare, quando occorra, le prassi giudiziarie incoerenti con i principi del giusto processo e violative del diritto di difesa e che la gravità e la diffusività delle evenienze supra rassegnate merita la più ferma e radicale protesta degli iscritti;

PROCLAMA

l'astensione dalle udienze e dalle altre attività giudiziarie fissate al Tribunale di Avellino e presso gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario per i giorni 9, 10, 11, 12 e 13 gennaio 2023, con le eccezioni previste dalla normativa di legge e dalle altre disposizioni forensi, dando atto che la proclamazione è effettuata nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti, nonché del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati" così come riformulato e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04.01.2008 in relazione alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come mod. dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Avellino, 20.12.2022

Il Presidente

Avv. Quirino Iorio

F.to in originale

Il Segretario

Avv. Patrizio Dello Russo